

Processo di trasmissione telematica all'Inps delle istanze e delle certificazioni a tutto campo. Questa volta tocca alle certificazioni di malattia e alle richieste di visite di controllo da parte dei datori di lavoro (compresi quelli agricoli) in caso di malattia dei propri dipendenti. È quanto risulta dalle circolari Inps numeri 117 del 9 settembre 2011 e 118 del 12 settembre 2011. Vediamone gli aspetti principali.

Circolare n. 117/2011

Va notato che la trasmissione telematica all'Inps delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico da parte dei medici è divenuta operativa a seguito, rispettivamente, del decreto interministeriale (Salute e Lavoro) del 26 febbraio 2010 e della circolare n. 1 del 19 marzo 2010 del dipartimento della Funzione pubblica e di quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica.

Sono state diramate diverse circolari di attuazione del processo di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia che si è articolato in un periodo transitorio.

In tale contesto vale la pena di segnalare la circolare n. 4 del 18 marzo 2011



INPS

Agrotecnici, periti agrari e agronomi possono inviare le attestazioni

Malattia, ok ai professionisti per le certificazioni on line

dei dipartimenti della funzione pubblica e della digitalizzazione e del ministero del Lavoro.

Con questa circolare sono state dettate ulteriori disposizioni che, ribadendo le modalità per l'invio delle certificazioni di malattia, mirano a uniformare il regime della ricezione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, degli attestati di malattia dei propri lavoratori. Quando non sia stato possibile provvedere all'invio telematico della certificazione di malattia e il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l'attestato al lavoratore, quest'ultimo dovrà inviare il certificato medico all'Inps, entro il termine di due giorni dal rilascio e l'attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di comunicare all'azienda l'assenza dovuta



all'evento di malattia, secondo le norme contrattuali vigenti. Nel quadro della completa informatizzazione del flusso della certificazione di malattia, l'Inps gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che stabilite d'ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato.

L'Istituto ha poi realizzato un ulteriore servizio consistente nell'invio delle at-

testazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Tale servizio è esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro. In particolare ai seguenti soggetti: agrotecnici; periti agrari; dottori agronomi e dottori forestali.

Viene precisato, inoltre, che le leggi professionali che disciplinano l'attività di questi soggetti prevedono che i medesimi possano svolgere anche le funzioni riguardanti l'amministrazione del personale dipendente dalle aziende agricole alle quali per legge essi possono prestare assistenza. In proposito va sottolineato che l'Inps e l'Inail (circolare Inps n. 45 del 7 aprile 2008 in materia di trasmissione telematica della denuncia aziendale delle aziende agricole e nota Inail del 19 gennaio 2009 in materia di tenuta del libro unico del lavoro) hanno già riconosciuto ai datori di lavoro agricolo la possibilità di svolgere le predette funzioni mediante i suddetti professionisti.

Circolare n. 118/2011

A decorrere dall'1 ottobre 2011, sarà resa disponibile per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo

dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, sulla base di quanto stabilito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 38, comma 5.

Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale concerne i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia all'Inps. La chiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla sede, Uoc/Uost, competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta. A decorrere dal 1° ottobre 2011, tutte le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico. Viene previsto un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali verranno considerate validamente presentate, sul piano degli effetti giuridici stabiliti dalla normativa in materia. •

GIUSEPPE RODA

© RIPRODUZIONE RISERVATA